



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

SEZIONE 1 VIA ISARCO 1

Si comunica a:

Avv.

Avv.

Avv.

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 1153/2013 - RITO ORDINARIO
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: BELLISARIO VALERIA

Depositata Sentenza Numero: 952/2018

In data: 14/12/2018

Parti nel procedimento

Grosseto 17/12/2018

IL CANCELLIERE

Istante Principale

Difeso da:

Controparte Principale

Difeso da:

Convenuto Secondario

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

In persona del G.D.P. d.ssa Valeria BELLISARIO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al ruolo N. 1153/2013 ruolo Generale promossa da:

con l'avv. del Foro di Grosseto
Attrice

CONTRO

nonché , con l'avv. e avv.
con gli avv. e
Convenute

Oggetto : Risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLA PARTE come determinate in sede di precisazione delle conclusioni..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. inveniva in giudizio avanti a questo Giudice la compagnia telefonica 2 per sentire " Placcia al Giudice adito condannare le soc. convenute al risarcimento dei danni da inadempimento o ritardo nell'adempimento contrattuale alle obbligazioni assunte con il contratto del 4.4.2012 per la somma di almeno

SENT. N. 952/18
R.G. 1153/13
C. 7325/18
Oggetto: *Risarcimento danni*

4.049,00 per i danni patrimoniali e non o al pagamento secondo equità oltre Interessi e rivalutazione dalla notifica del presente atto, accertare e dichiarare che l'attore nulla deve a telefonica 1 per le fatture da questa emesse successivamente all'aprile 2012 ovvero quelle scadenti il 1.06.2012 e 1.07.2012 per un totale di € 115,02. Salvo modifica della domanda se in corso di causa emergesse che il ritardo di telefonica 2 a dipeso da telefonica 1 con vittoria di spese competenze e spese del procedimento di mediazione." Sosteneva parte attrice di essere stato titolare dell'utenza telefonica domestica () con il gestore telefonico telefonica 1, anche per il servizio ADSL. In data 4.4.2012 sottoscriveva presso il punto vendita di Grosseto nuovo contratto con la compagnia telefonica 2, esercitando il diritto di migrazione. Contestualmente l'attore riceveva la Instant Activation corrispondendo la somma di € 49,00. Dalla fine di aprile in poi cessava la telefonica 1 il proprio servizio mentre la telefonica 2 non attivava il suo, finchè in data 27.8.2012 l'attore diffidava entrambi i gestori a completare la migrazione. telefonica 2, addebitava il ritardo a telefonica 1, mentre telefonica 1 rispondeva chiarendo di aver acconsentito alla migrazione già dal 6.4.2012. In data 19.2012 l'attore tramite l'associazione Consumatori diffidava la all'adempimento. Nel frattempo telefonica 1 reclamava il pagamento di due fatture, saldate quelle precedenti, dell'1.6.2012 e dell'1.7.2012. Proposto il tentativo di conciliazione, lo stesso si concludeva senza l'accettazione delle due compagnie. Esasperato l'attore otteneva un nuovo numero telefonico dalla telefonica 3, perdendo così il diritto alla migrazione del vecchio numero. Si costituivano entrambe le compagnie, per la telefonica 1 chiedendo" in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della telefonica 1. nel merito data l'inesistenza delle circostanze riferite dall'attore rigettare le domande, con vittoria di spese ed onorari, oltre che condanna ex art. 96 cpc". La telefonica 2, che chiedeva " il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese e competenze". Succintamente, in particolare la telefonica 1 asseriva che l'attore

non avesse mai formalizzato la disdetta alla ^{telefonica 1}, che aveva continuato ad erogare i servizi ; la ^{telefonica 2} asseriva tutta una serie di lungaggini burocratiche necessarie alla attivazione di quel particolare servizio e la decadenza dal diritto a contestare le fatture emesse . Durante la fase istruttoria venivano concessi i termini per memorie ex art. 320 cpc , non veniva ammessa la prova delegata per l'interrogatorio dei L.R. delle società telefoniche convenute, veniva sentito un teste e si rinviava per la precisazione delle conclusioni, indi trattenuta la causa a decisione con termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVAZIONE

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento delle richieste per le ragioni che seguono. Preliminarmente si osserva che è agli atti la risposta della ^{telefonica 1} (lettera del 10.9.2012) che dichiara di aver provveduto regolarmente a cessare il servizio sin dal 6.4.2012, e dunque non si comprende come la sua tesi difensiva sia impostata sul non aver mai ricevuto disdetta e come possa pretendere il pagamento di due fatture successive a tale data. Riguardo la ^{telefonica 2} , è pacifico, essendo peraltro questa una causa prettamente documentale, che non abbia mai risposto alle diffide e solleciti da parte dell'attore, oltre che naturalmente la mancata accettazione in sede di conciliazione. La risultante certa è che il sig.) abbia dovuto rivolgersi ad una terza compagnia, dovendo però rinunciare alla migrazione del proprio numero di telefono, che veniva modificato . Circa la decadenza dal diritto eccetto dalla ^{telefonica 2} , non si ravvisa nessun termine nella clausola relativa e d'altra parte la ^{telefonica 2} non ha disconosciuto i fax ricevuti dall'attore e neppure si comprende a quali fatture si riferisca, visto che non ne ha emesse né depositate. Ciò premesso, si può altresì ritenere congrua la cifra indicata dall'attore relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per il totale inadempimento da parte della

telefonica 2 , in quanto 210 giorni di ritardo nell'attivazione, fino al momento in cui l'attore ebbe a rinunciarvi rivolgendosi altrove, concretizzano senz'altro un inadempimento , comprensiva dei costi sopportati per la nuova attivazione con telefonica 3 e della somma , € 49,00, pagati al momento della domanda di migrazione. Riguardo telefonica 1 non avendo provato che il ritardo nella attivazione sia dipeso dalla telefonica 2 in via esclusiva, e non avendo provato di aver erogato comunque il servizio oltre, senz'altro dovranno essere annullate le due fatture erogate successivamente alla disattivazione del suo servizio, come da sua stessa ammissione. Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto,

definitivamente pronunciando sulla causa sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

- Accoglie la domanda del sig.
- Condanna la telefonica 2 al risarcimento dei danni patrimoniali (€ 96,00+ € 49,00) e non patrimoniali calcolati complessivamente in € 4.000,00 , oltre al rimborso dei costi della mediazione, fax, solleciti, determinati in € 400,00. Oltre alla rivalutazione e interessi sulle singole voci dalla domanda al soddisfo.
- Dichiarà nulle le due fatture telefonica 1 del 1.6.2012 e 1.7.2012 emesse nei confronti del sig.
- Condanna la telefonica 2 e la telefonica 1 resistente in giudizio, alla refusione in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.893,48 , di cui € 92,00 per spese non imponibili, ed € 234,98 per spese generali 15%, oltre IVA e Cpa come per legge.

Grosseto in data

